SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione)
11 gennaio 1990 *

Nella causa C-277/87,

Sandoz prodotti farmaceutici SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata dal prof. avv. Giorgio Bernini, del foro di Bologna, e dall'avv. domiciliatario Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Enrico Traversa, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, centre Albert Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1987, n. 87/409/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato CEE (IV/31-741 Sandoz) (GU L 222, pag. 28),

LA CORTE (sesta sezione),

composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, F. A. Schockweiler, T. Koopmans, G. F. Mancini, M. Díez de Velasco, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

* Lingua processuale: l'italiano.

1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1987, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato CEE, è ridotto a 500 000 ecu.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La ricorrente è condannata alle spese.